

## **ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI: UN NUOVO DECRETO MINISTERIALE DEFINISCE I REQUISITI MINIMI**

Lo scorso 12 febbraio il Ministro De Castro ha approvato un Decreto Ministeriale che ha introdotto nuove norme sulle Organizzazioni di Produttori.

Il Decreto, che al momento della redazione di questa nota deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, attua e completa le norme contenute negli articoli del *Capo I* del D. Lgs. 102/2005 sulla regolazione dei mercati agroalimentari in cui si stabiliscono i compiti ed i requisiti delle Organizzazioni di Produttori e delle loro forme associate.

Si riporta nel seguito una sintesi del nuovo Decreto Ministeriale.

### **I Settori/Prodotti per cui è possibile chiedere il riconoscimento di una Organizzazione di Produttori (OP)**

**Settori:** Apistico (A), Cerealicolo – Riso – Oleaginoso (B), Olivicolo (C), Pataticolo (D), Cementiero (E), Sughericolo (F), Tabacchicolo (G), Vitivinicolo (H), **Zootecnico (I)**, Florovivaistico (L), Altri settori (M), Prodotti biologici certificati (N), Agroenergetico (O).

Nell'ambito del settore zootecnico sono individuati i seguenti Prodotti:

Produzioni bovine (I1)

Produzioni ovicaprine (I2)

**Produzioni suine (I3)**

Produzioni avicunicole (I4)

Produzione lattiero casearie (I5)

### **Requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori**

Per ottenere il riconoscimento regionale, le organizzazioni di produttori che operino nell'ambito delle "produzioni suine" devono:

- **associare almeno cinque produttori**

- **rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata:**

**a) non inferiore al 3% della produzione lorda vendibile regionale desunta da dati statistici ufficiali definitivi (espressa in quantità o valore),**

**oppure**

**b) non inferiore a 1.000.000€**

La produzione commercializzata è la media del fatturato dell'OP realizzato nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavata dal bilancio, da altri documenti contabili o dalla documentazione dei soci.

Le regioni possono anche stabilire limiti superiori a quelli sopra indicati dandone comunicazione al MIPAAF.

### **I soci**

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi, si considerano sia i produttori aderenti in forma singola (chiamati soci diretti) che i produttori aderenti in forma associata (soci indiretti). I soci diretti e indiretti hanno gli stessi obblighi.

Essi devono aderire per lo stesso settore o prodotto ad una sola OP.

Non possono aderire ad una OP i singoli produttori già soci di strutture produttive collettive con obbligo di conferimento per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono ad alcuna OP.

In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto dell'OP deve precisare che tali figure, non aderendo in qualità di produttore agricolo, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili all'OP.

### **La commercializzazione della produzione**

Il requisito della commercializzazione diretta del 75% della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento, le OP commercializzino direttamente almeno il 37,5% di tale produzione. E' escluso il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio e il prodotto autoconsumato.

### **OP con soci in più Regioni**

In questo caso, la Regione competente al riconoscimento dell'OP è quella nel cui territorio l'OP ha realizzato il maggior volume della produzione.

### **Le società**

Le società che svolgono anche altre attività e/o sono interessate a più settori/prodotti, possono costituire al loro interno (inserendo specifiche previsioni negli Statuti) una o più sezioni OP per ciascun settore di interesse: in tal caso i vincoli ed i controlli si riferiscono esclusivamente alla sezione stessa ed ai produttori che vi aderiscono.

### **I compiti della Regione**

Alle regioni compete:

- il riconoscimento o il diniego del riconoscimento
- i controlli sulla permanenza dei requisiti con cadenza almeno triennale (a questo scopo le OP devono trasmettere ogni anno alla Regione le informazioni e la documentazione che sarà indicata in apposite linee guida nazionali che dovranno essere concordate tra Ministero e Regioni)
- la diffida e la revoca del riconoscimento.

### **I compiti del Ministero**

Il Ministero:

- gestisce, attraverso il SIAN, l'Albo nazionale delle OP.
- effettua, in collaborazione con le Regioni, controlli di secondo livello sulle OP per la verifica del rispetto dei requisiti per il riconoscimento ed il loro mantenimento
- riceve dalle Regioni le informazioni sull'attività delle OP previste dalle linee guida nazionali e ne dà comunicazione annuale al Comitato Tecnico Agricoltura.

Con la collaborazione delle APA socie

Modena, 5 marzo 2007